

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XLV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL DEPUTATO GERMANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		<i>Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438</i> (Seguito della discussione e ratifica): <i>Aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale. (520-80)</i>	469
PRESIDENTE	446	PRESIDENTE	469, 470
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PIETROSANTI, <i>Relatore</i>	469, 470
Ratifica del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernenti diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, e dalla Corte dei Conti. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-64-B)	446	STUANI	469
PRESIDENTE	446, 447	MOLINAROLI	469
CECCHERINI, <i>Relatore</i>	446, 447	SPOLETI	469
TESSITORE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	446	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	470
MOLINAROLI	447	<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731,</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica. (520-123)</i>	470
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		PRESIDENTE	470, 471
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-77-B)	468	CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i>	470
PRESIDENTE	468	BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	470
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	468	<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633,</i> (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): <i>Acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato. (520-107)</i>	471
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		PRESIDENTE	471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	469	CAPPUGI, <i>Relatore</i>	471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479
PRESIDENTE	469	MOLINAROLI	474, 476
		MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	474, 475, 476, 477, 478, 480
		ALMIRANTE	476, 477, 480
		STUANI	476, 478
		SPOLETI	476, 477
		RESTA	477, 478, 479, 480, 481
		AMADEI	477
		GERACI	478

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

	PAG.
<i>Decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente e modificati con leggi successive (Stralcio). (520-125)</i>	482
PRESIDENTE	482
<i>Decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 (Stralcio): Modificazioni alla precedenza ed ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. (520-126)</i>	483
PRESIDENTE	483
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	483

La seduta comincia alle 9,45.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dossetti è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Codacci Pisanelli.

Intervengono, a loro richiesta, i deputati Ceccherini e Pietrosanti.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernenti diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, e dalla Corte dei conti. (520-64).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 520-64-B, concernente la ratifica del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernenti diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, e dalla Corte dei Conti, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 16 luglio 1950, e modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato nella seduta del 18 aprile 1951.

Sulle modificazioni introdotte da detta Commissione, la IV Commissione permanente (finanze e tesoro) ha espresso, in data 22 giugno 1951, parere favorevole.

L'onorevole Ceccherini, relatore, ha facoltà di riferire su tali modificazioni.

CECCHERINI, *Relatore*. Questo disegno di legge ha lo scopo di eliminare diverse spequazioni di trattamento che esistono fra alcune categorie di funzionari dei Ministeri del tesoro e delle finanze e della Corte dei conti, sulla ripartizione di determinati diritti che vanno sotto il nome di « casuali », e che sono costituiti da compensi per lavori che le amministrazioni demandano ai propri dipendenti in conto terzi.

L'approvazione da parte della nostra Commissione avvenne — come il Presidente ha ricordato — il 16 luglio 1950.

Al Senato, il senatore Paratore, presidente della Commissione finanze e tesoro, sollevò una questione di procedura, ottenendo che il disegno di legge stesso fosse assegnato alla competenza di quella Commissione, onde entrare nel merito del provvedimento. Si voleva, in sostanza, discutere nuovamente l'opportunità o meno della ammissibilità di tali « casuali » in certe amministrazioni dello Stato.

In pratica, però, la discussione in detta Commissione finì con l'approvazione dell'estensione del provvedimento stesso anche ai funzionari della Corte dei conti.

Il disegno di legge medesimo, con tali modificazioni, è stato già ampiamente discusso in seno alla nostra IV Commissione permanente finanze e tesoro, che, nella seduta del 22 giugno 1951, ha espresso parere favorevole. Il Ministro Vanoni, in quella occasione, pregò la Commissione di approvare il testo del Senato, affinché non subisse ulteriori rinvii, impegnandosi a rivedere tutta la materia entro il 1952 ed a regolamentarla prima della scadenza di tale termine.

Poiché l'inserimento di qualsiasi emendamento avrebbe come conseguenza il ritorno del disegno di legge al Senato, il che comporterebbe una ulteriore perdita di tempo, e poiché, fin dal 1867, varie categorie di dipendenti statali svolgono tali mansioni in favore del pubblico e vanno equamente retribuite, mi permetto di raccomandare l'immediata approvazione del provvedimento, che è vivamente atteso da 20-30 mila impiegati dei gradi inferiori delle suddette amministrazioni.

TESSITORE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'estensione apportata dal Senato si riferisce a quei dipendenti della Corte dei conti che in essa prestano servizio, mentre avrebbero dovuto, invece, logicamente dipendere dai Ministeri del tesoro o delle finanze, e ciò al fine di rimuovere una iniqua disparità di trattamento.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Pertanto, ragioni sostanziali di carattere equitativo ed ispirate a criteri di giustizia, hanno indotto ad estendere il provvedimento; ritengo, quindi, che l'aggiunta del Senato non possa rappresentare una difficoltà all'approvazione integrale del decreto legislativo in oggetto in tal senso modificato.

CECCHERINI, *Relatore*. Vorrei aggiungere qualche breve considerazione a conforto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Per quanto riguarda i funzionari della Corte dei conti e degli uffici dipendenti, occorre, inoltre, tener presente che le « casuali » sono previste per coloro che non percepiscono i compensi maggiori spettanti alla magistratura.

MOLINAROLI. Sono favorevole all'approvazione del testo con le modifiche apportate dal Senato, ma nello stesso tempo esprimo l'augurio che questa materia, che va diventando sempre più difficile regolare in rapporto alle varie branche dell'amministrazione, venga al più presto riordinata, affinché non si mantengano disparità di trattamento fra le diverse amministrazioni.

Vorrei, inoltre, aggiungere che i cosiddetti « lavori dell'amministrazione in conto terzi » in realtà non rappresentano, a mio avviso, che altrettanti servizi che le amministrazioni compiono nei riguardi dei cittadini.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione delle modifiche introdotte dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato. La nostra Commissione, nella seduta del 16 luglio 1950 approvò alcune modificazioni riguardanti l'articolo 13, che, nel testo originario, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, era del seguente tenore:

« L'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:

« Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli Uffici del registro (tabella B), dagli Uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli Uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E) è prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.

« A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la Direzione generale delle imposte dirette, presso la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, è dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti Uffici provinciali.

« A favore del personale in servizio presso la Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli Uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10 per cento.

« Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del Catasto e dei servizi tecnici erariali, delle Dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze — tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entità numerica del personale di ciascuna Direzione generale — dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.

« Il Ministro per le finanze dispone, inoltre, il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria).

« Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene suddiviso in due parti:

a) la prima di tre quarti da ripartirsi — con i medesimi criteri di cui al primo comma — fra il personale delle Direzioni generali ed Uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti;

b) la seconda di un quarto da devolversi al Ministero del tesoro per essere ripartita — con i medesimi criteri indicati al primo comma — fra il personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettori generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

« Il personale di cui al sesto comma non può fruire a parità di grado e di ogni altra condizione di una quota individuale di assegnazione superiore a quella risultante per il personale di cui al secondo comma ».

La nostra Commissione modificò tale articolo 13 in molte sue parti; il nuovo testo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

coordinato approvato risultò del seguente tenore:

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:

« Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella *A*), dagli uffici del registro (tabella *B*), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella *C*), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella *E*), è prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria), da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere *a*), *b*) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.

« A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, è dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle *A*, *B*, *E*, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali.

« A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta, sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella *C*), una quota in ragione del 10 per cento.

« Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze — tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entità numerica del personale di ciascuna direzione generale — dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.

« Il Ministro per le finanze dispone, inoltre, il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria).

« Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene suddiviso in due parti:

a) la prima di tre quarti da ripartirsi — con i medesimi criteri di cui al primo com-

ma — tra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti;

b) la seconda di un quarto da devolversi al Ministero del tesoro per essere ripartita — con i medesimi criteri indicati al primo comma — tra il personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento e di riparto di cui ai precedenti commi, ed a procedere a redistribuzione, al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.

« La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

La Commissione speciale per la ratifica del Senato ha così modificato il settimo comma dell'articolo 13:

« Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi, viene ripartito, con i medesimi criteri di cui al primo comma, fra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti, con una quota non superiore ai due terzi, e quello della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, con una quota non inferiore ad un terzo ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*E approvata*).

L'ottavo comma dell'articolo 13 è stato così modificato:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento e di riparto di cui ai precedenti commi, ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*E approvata*).

Gli articoli 16 e 17 del decreto originario, compresi nel Titolo V: « Ministero del tesoro, Corte dei conti ed uffici dipendenti », la-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

sciati immutati dalla nostra Commissione, erano del seguente tenore:

ART. 16.

« Sul totale dei diritti di cui alla tabella *F* riscossi alla fine di ciascun trimestre, è prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore del personale dell'Amministrazione in servizio presso le Direzioni generali del tesoro, della Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza, del Debito pubblico, delle Pensioni di guerra e delle rispettive ragionerie centrali.

« Altra quota del 5 per cento è prelevata e accantonata in apposito fondo per concessioni di sussidi immediati — in base a criteri da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro — nei casi di morte dell'impiegato che appartenga (o del pensionato che abbia appartenuto) ai ruoli del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Zecca, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti, a suo carico.

« Uguale quota del 5 per cento è prelevata a favore del personale delle Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria), da ripartirsi, a cura del Ministero delle finanze, con i medesimi criteri indicati dal primo comma dell'articolo 13.

« La rimanente somma è ripartita fra il personale dei ruoli degli Uffici provinciali del Tesoro e degli Uffici di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Zecca in servizio presso i detti uffici, nonché tra il personale non di ruolo in servizio presso gli uffici stessi e il personale appartenente al corpo ispettivo per i servizi di tesoreria ».

ART. 17.

« La ripartizione delle somme di cui all'ultimo comma del precedente articolo, è effettuata attribuendo a ciascun impiegato il punteggio seguente in relazione al proprio grado:

grado 5°	punti	130
» 6°	»	120
» 7° e 8°	»	110
» 9°, 10° e 11°	»	95
» 12° e 13°	»	95

giornalieri ed avventizi:

prima e seconda categoria	punti	90
terza e quarta categoria	»	95

« Agli impiegati titolari o incaricati della reggenza di un ufficio provinciale del Tesoro compete la maggiorazione di 5 punti.

« La quota spettante a ciascun impiegato è stabilita dividendo il fondo per il totale dei punti, risultante dal prodotto del punteggio assegnato a ciascun impiegato per il numero degli impiegati appartenenti al relativo grado o categoria.

« Ottenuta, in tal modo, la percentuale unitaria, essa si moltiplicherà per il numero dei punti spettanti a ciascun impiegato determinando così la quota spettante ».

La Commissione speciale per la ratifica del Senato ha così modificato l'articolo 16:

Art. 16. — È sostituito dal seguente:

« Sul totale dei diritti di cui alla tabella *F* è prelevata alla fine di ciascun bimestre una quota dell'1 per cento da accantonare in apposito fondo per concessione di sussidi immediati — in base a criteri da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro — nei casi di morte dell'impiegato di ruolo o non di ruolo, nonché dei salariati (o del pensionato che abbia appartenuto) comunque in servizio presso le amministrazioni di cui al Titolo V della presente legge, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti a suo carico, anche se non conviventi.

« La rimanente somma è ripartita fra tutto il personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, la Corte dei conti e rispettivi Uffici dipendenti.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, nonché al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza ed al personale che fruisce del trattamento economico dei magistrati ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La stessa Commissione ha, inoltre, approvato il seguente nuovo testo dell'articolo 17:

Art. 17. — È sostituito dal seguente:

« La ripartizione della somma di cui all'ultimo comma del precedente articolo è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere *a*), *b*) e ultimo comma), 15, 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, erano del seguente tenore:

ART. 18.

« La quota prelevata in base al primo comma dell'articolo 16 per il personale dell'Amministrazione del tesoro sarà ripartita con criteri perequativi con decreto del Ministro per il tesoro ».

ART. 19.

« Al personale indicato nell'articolo 16 sono estese le disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 ».

La Commissione speciale per la ratifica del Senato li ha soppressi.

Pongo, pertanto, in votazione la soppressione dell'articolo 18, testé letto.

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 19, testé letto.

(È approvata).

L'articolo 25 del decreto originario era del seguente tenore:

« Il personale addetto agli Uffici centrali e alle Intendenze di finanza (Uffici amministrativi e di ragioneria) può essere escluso dalla ripartizione dei diritti qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici.

« In caso di coniugi o di genitori e figli celibi o nubili conviventi è ammesso alla ripartizione soltanto quello dei suddetti cui compete il trattamento più favorevole ».

La Commissione speciale per la ratifica del Senato ha sostituito il primo comma con il seguente:

« Il personale addetto agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e da quello del te-

soro, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti può essere escluso dalla ripartizione dei diritti, qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici ».

Pongo in votazione tale comma sostitutivo del primo comma dell'articolo 25 del decreto originario.

(È approvato).

L'articolo 26 del citato decreto era del seguente tenore:

« Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'articolo 13 e dei trimestri di cui al primo comma dell'articolo 16, è stabilita la decorrenza del 1° gennaio 1948 ».

La Commissione speciale per la ratifica del Senato ha così sostituito il secondo comma:

« Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'articolo 13 ed al primo comma dell'articolo 16, è stabilita la decorrenza del 1° gennaio 1948 ».

Pongo in votazione tale comma sostitutivo del secondo comma dell'articolo 26 del decreto originario.

(È approvato).

La nostra Commissione si era limitata a sostituire, con una nuova, la tabella contenuta nell'allegato C al decreto 28 gennaio 1948, n. 76.

La Commissione speciale per la ratifica del Senato ha modificato anche le tabelle, di cui agli allegati E e F al suddetto decreto.

Do lettura del testo originario della tabella contenuta nell'allegato E:

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

ALLEGATO E.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE, DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE

Numero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO I.			
DIRITTI SU DOCUMENTI DOGANALI			
1	Per qualsiasi bolletta, quietanza e buono emessi per merci estere o nazionali, nonché per i manifesti di partenza e per i certificati di riesportazione di pacchi postali	10 —	
2	Per ogni duplicato di documenti doganali emesso a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 372 del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.	100 —	
3	Per ogni certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 375 del regolamento suddetto, ivi compresi i certificati di origine.	100 —	
4	Per ogni certificato che attesti fatti risultanti dall'esame di più di cinque documenti e venga rilasciato dai compartimenti doganali di ispezione o dall'ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali	200 —	
5	Per ogni ingiunzione emessa dagli uffici doganali e notificata ai debitori morosi per la riscossione dei diritti doganali	50 —	
6	Per ogni richiesta di pignoramento nei procedimenti di esecuzione di cui al precedente numero.	100 —	
7	Per ogni decisione amministrativa in via formale e in via breve per la definizione di infrazioni e per ogni atto di oblazione	100 —	
8	Per ogni verbale di controversia di tariffa sollevata dal contribuente	200 —	
9	Per ogni atto di vendita richiesto ed eseguito a cura degli uffici doganali nei procedimenti di cui al precedente n. 5 e per ogni atto di vendita delle merci abbandonate o sequestrate	200 —	
10	Per ciascuna bolletta emessa per l'importazione o l'esportazione di merci:		Il diritto è ridotto alla metà sugli importi di diritti liquidati per la prestazione delle prescritte garanzie nelle bollette di introduzione in deposito e nelle bollette di temporanea importazione o di temporanea esportazione.
	a) se l'importo dei diritti liquidati non ecceda le lire 1.000	50 —	
	b) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 1.000 e non le lire 5.000	50 —	
	c) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 5.000 e non le lire 10.000	100 —	
d) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 10.000 e non le lire 50.000	250 —		

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue ALLEGATO E.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
	e) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 50.000 e non le lire 100.000	360 —	
	f) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 100.000 e non le lire 500.000	500 —	
	g) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 500.000 e non le lire 1.000.000	800 —	
	h) se l'importo dei diritti liquidati ecceda il milione di lire	1.000 —	
	TITOLO II.		
	DIRITTI INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI FABBRICA- ZIONE E DI CONSUMO		
1	Per le licenze di esercizio, per le bollette, per le convenzioni di abbandono, per i verbali (esclusi quelli di constatazione e di contravvenzione che diano luogo a procedimento contravvenzionale), per le denunce e per le dichiarazioni che, per disposizione legislativa o regolamentare devono essere presentate dai contribuenti agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o alle Sezioni tecniche delle imposte di fabbricazione e per qualsiasi altro documento attinente al servizio delle imposte di fabbricazione, che venga compilato dagli uffici medesimi su richiesta dei contribuenti.	15 —	
2	Per ogni operazione eseguita dal personale delle imposte di fabbricazione importante passaggio al consumo di prodotti soggetti al pagamento dell'imposta, per ogni verbale di impiego di industrie ammesse ad agevolazioni di imposta, per ogni verbale di denaturazione, per ogni liquidazione di imposta effettuata su dichiarazioni presentate dai contribuenti e per ogni altra operazione, infine, che sia luogo ad abbuono o restituzione totale o parziale di imposta:		Sono comprese le convenzioni di abbonamento alle imposte di fabbricazione o di consumo.
	a) su ogni ettanidro o frazione di esso di spiriti	26 —	
	b) su ogni ettolitro o frazione di esso di birra	25 —	Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui tessili verrà riscossa mediante abbonamento, il diritto sarà commisurato in:
	c) su ogni quintale o frazione di esso di surrogati di caffè, di glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini, di zucchero, di olio di semi, di oli minerali esclusi quelli da usare direttamente come combustibili nei forni e caldaie, di filati delle varie fibre tessili naturali, di artificiali, esclusi quelli di canapa e juta	25 —	a) lire 3 per ogni fuso attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per i cotonieri, i canapieri, linieri, jutieri, lanieri nonché per i cascami di seta;
	d) per ogni tonnellata o frazione di residui delle distillazioni degli oli minerali da usarsi direttamente come combustibili nei forni e caldaie .	25 —	b) lire 20 per ogni filiera attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria
	e) per ogni due quintali, o frazione, di filati di canapa e di juta	25 —	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue ALLEGATO E.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
	f) per ogni cento o frazione di cento lampade elettriche ad incandescenza	25 —	fibre artificiali a filamento continuo;
	g) per ogni cento watt, o frazione, di potenza degli organi a luminescenza	25 —	c) lire 10, una volta tanto per anno, per ogni bacinella attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria flandieri;
	h) ogni lampada ad arco	25 —	d) lire 2, una volta tanto per anno, per ogni gancio attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per la filatura a mano della canapa.
	i) ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di carboni per lampade ad arco.	25 —	
	l) per ogni ventimila o frazione di ventimila metri cubi di gas-luce	25 —	
	m) per ogni ventimila o frazione di ventimila chilowatt'ora di energia elettrica	25 —	
	TITOLO III. DIRITTI DI ANALISI		
1	Per ogni certificato, di analisi rilasciato dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	200 —	
2	Per ogni parere tecnico richiesto ai detti Laboratori chimici nell'interesse di privati.	400 —	

Do lettura del nuovo testo della tabella (Allegato E) approvato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato:

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

ALLEGATO E.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE, DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE

Numero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO I.			
DIRITTI SU DOCUMENTI DOGANALI			
1	Per qualsiasi bolletta, quietanza e buono emessi per merci estere o nazionali, nonché per i manifesti di partenza e per i certificati di riesportazione di pacchi postali.	10—	
2	Per ogni duplicato di documenti doganali emesso a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 372 del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.	100—	
3	Per ogni certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 375 del regolamento suddetto, ivi compresi i certificati di origine.	100—	
4	Per ogni certificato che attesti fatti risultanti dall'esame di più di cinque documenti e venga rilasciato dai compartimenti doganali di ispezione o dall'ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali	200—	
5	Per ogni ingiunzione emessa dagli uffici doganali e notificata ai debitori morosi per la riscossione dei diritti doganali.	50—	
6	Per ogni richiesta di pignoramento nei procedimenti di esecuzione di cui al precedente numero.	100—	
7	Per ogni decisione amministrativa in via formale e in via breve per la definizione di infrazioni e per ogni atto di oblazione.	100—	
8	Per ogni verbale di controversia di tariffa sollevata dal contribuente.	200—	
9	Per ogni atto di vendita richiesto ed eseguito a cura degli uffici doganali nei procedimenti di cui al precedente n. 5, e per ogni atto di vendita delle merci abbandonate o sequestrate.	300—	
10	Per ciascuna bolletta emessa per l'importazione o l'esportazione di merci: a) se l'importo dei diritti liquidati non ecceda le lire 1.000; b) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 1.000 e non le lire 5.000; c) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 5.000 e non le lire 10.000; d) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 10.000 e non le lire 50.000;	30— 50— 100— 250—	Il diritto è ridotto alla metà sugli importi di diritti liquidati per la prestazione delle prescritte garanzie nelle bollette di introduzione in deposito e nelle bollette di temporanea importazione o di temporanea esportazione.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue: ALLEGATO E.

Numero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
	e) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 50.000 e non le lire 100.000;	400 —	
	f) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 100.000 e non le lire 500.000;	600 —	
	g) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 500.000 e non le lire 1.000.000;	1.000 —	
	h) se l'importo dei diritti liquidati ecceda il milione di lire, e per ogni milione o frazione eccedente le lire 500.000.	1.200 —	
	TITOLO II.		
	DIRITTI INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO		
1	Per le licenze di esercizio, per le bollette, per le convenzioni di abbandono, per i verbali (esclusi quelli di constatazione e di contravvenzione che diano luogo a procedimento contravvenzionale), per le denunce e per le dichiarazioni che, per disposizione legislativa o regolamentare devono essere presentate dai contribuenti agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o alle Sezioni tecniche delle imposte di fabbricazione e per qualsiasi altro documento attinente al servizio delle imposte di fabbricazione, che venga compilato dagli uffici medesimi su richiesta dei contribuenti.	15 —	
2	Per ogni operazione eseguita dal personale delle imposte di fabbricazione importante passaggio al consumo di prodotti soggetti al pagamento dell'imposta, per ogni verbale di impiego in industrie ammesse ad agevolazioni di imposta, per ogni verbale di denaturazione, per ogni liquidazione di imposta effettuata su dichiarazioni presentate dai contribuenti e per ogni altra operazione, infine, che dia luogo ad abbuono o restituzione totale o parziale di imposta:		
	a) su ogni ettanidro o frazione di esso di spiriti	26 —	
	b) su ogni ettolitro o frazione di esso di birra	25 —	
	c) su ogni quintale o frazione di esso di surrogati di caffè, di glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini, di zucchero, di olio di semi, di oli minerali esclusi quelli da usare direttamente come combustibili nei forni e caldaie, di filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, esclusi quelli di canapa e juta	25 —	
	d) per ogni tonnellata o frazione di residui delle distillazioni degli oli minerali da usarsi direttamente come combustibili nei forni e caldaie;	25 —	
	e) per ogni due quintali, o frazione, di filati di canapa e di juta	25 —	
			Sono comprese le convenzioni di abbonamento alle imposte di fabbricazione o di consumo.
			Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui tessili verrà riscossa mediante abbonamento, il diritto sarà commisurato in:
			a) lire 3 per ogni fuso attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per i cotonieri, i canapieri, linieri, jutieri, lanieri nonché per i cascami di seta;
			b) lire 20 per ogni filiera attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue: ALLEGATO E.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
	<p>f) per ogni cento o frazione di cento lampade elettriche ad incandescenza;</p> <p>g) per ogni cento watt, o frazione, di potenza degli organi a luminescenza;</p> <p>h) ogni lampada ad arco</p> <p>i) ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di carboni per lampade ad arco;</p> <p>l) per ogni ventimila o frazione di ventimila metri cubi di gas-luce;</p> <p>m) per ogni ventimila o frazione di ventimila chilowatt-ora di energia elettrica</p>	<p>25 —</p> <p>25 —</p> <p>25 —</p> <p>25 —</p> <p>25 —</p> <p>25 —</p>	<p>mento per la categoria fibre artificiali a filamento continuo;</p> <p>c) lire 10, una volta tanto per anno, per ogni bacinella attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria flandieri;</p> <p>d) lire 2, una volta tanto per anno, per ogni gancio attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per la filatura a mano della canapa.</p>
	<p>TITOLO III:</p> <p>DIRITTI DI ANALISI</p>		
1	Per ogni certificato di analisi rilasciato dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette . .	200 —	
2	Per ogni parere tecnico richiesto ai detti Laboratori chimici nell'interesse di privati	400 —	

Pongo in votazione tale tabella *E* così modificata:

(*E approvata*).

Do lettura della tabella inserita all'allegato *F* al decreto originario:

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

ALLEGATO F.

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO, DELLA TESORERIA CENTRALE DELLA ZECCA E DELLA CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO

Numero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO I. ESERCIZIO DELLE SPESE FISSE			
1	Per ogni ricerca di conti o di pratiche individuali per conto di privati:		
	<i>a)</i> quando vengono forniti i dati relativi . . .	(a) 5—	
	<i>b)</i> quando questi non vengono forniti.	(a) 10—	
2	Per ogni domanda di certificato riguardante spese fisse	5—	Oltre il diritto di ricerca.
3	Per ogni visura di conteggi o di posizioni individuali	(a) 5—	Id.
(a) Nei giorni 1 e 18 (o se questi siano festivi nei giorni feriali immediatamente seguenti) di ciascun mese, le prestazioni di cui al n. 1 e al n. 3 richieste agli sportelli degli Uffici provinciali del Tesoro, nell'orario di servizio destinato al pubblico, sono gratuite.			
4	Per ogni estratto di conteggi:		
	<i>a)</i> se non vanno oltre il biennio	10—	Oltre il diritto di ricerca.
	<i>b)</i> se vanno oltre il biennio, per ciascun anno	20—	Id.
5	Per ciascuna domanda di trasferimento di pagamento di partita di pensione	10—	Id.
	<i>N. B.</i> — Nel caso di domanda comprendente più partite, per ciascuna partita in più	5—	Id.
6	Per ogni aggiornamento o variazione sui libretti di pensione sia relativamente alla intestazione, sia relativamente all'importo mensile	5—	Id.
7	Per ciascuna variazione da apportarsi alle partite di spesa fissa a seguito di procura	5—	Id.
8	Per ciascuna domanda di duplicazione di libretto smarrito o di rinnovazione di libretto logoro:		
	<i>a)</i> se la pensione non raggiunge le lire 5.000 mensili	5—	Id.
	<i>b)</i> se la pensione supera le lire 5.000 mensili	10—	Id.
Da riscuotersi mediante bollettario, o mediante ritenuta o mediante versamento diretto in conto corrente postale.			

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
9	Per ciascuna domanda di pagamento a mezzo di conto corrente postale, vaglia postale o cambionario o a mezzo di delega	5 —	Oltre il diritto di ricerca.
10	<p>Per ciascuna ordinazione di pagamento di ritenute su partite di spese fisse a favore di persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato o Aziende autonome dello Stato:</p> <p>a) per ritenute da lire 50 a lire 500</p> <p>b) per ritenute da lire 501 in su</p> <p><i>N.B.</i> — Per le ritenute inferiori a lire 50, per ogni 50 lire o frazioni di 50 lire, dell'importo complessivo dell'ordine</p>	<p>1 —</p> <p>5 —</p> <p>1 —</p>	<p>Per gli ordini collettivi l'importo controindicato è dovuto per ciascuna partita compresa nell'ordine.</p> <p>Per i diritti di cui al n. 10 è ammesso da parte degli enti che ne facciano richiesta il pagamento forfetario da concordarsi annualmente — in base alle riscossioni presunte — con gli Uffici provinciali del Tesoro.</p>
<p>TITOLO II.</p> <p>SERVIZI DEI DEPOSITI PROVVISORI</p>			
1	Per visura di posizioni di depositi provvisori per conto di privati	30 —	
2	<p>Per ogni domanda di stacco di cedole:</p> <p>a) per cedole di deposito fino a lire 1.000.</p> <p>b) per cedole di deposito da lire 1.001 a lire 10.000</p> <p>c) per cedole di deposito da lire 10.001 a lire 100.000</p> <p>d) per cedole di deposito da lire 100.001 a lire 500.000</p> <p>e) per cedole di deposito da lire 500.001 a lire 1.000.000</p> <p>f) per cedole di deposito superiore a lire un milione e per ogni successivo milione intero</p> <p>Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere a), b), c), d), e), del presente articolo.</p>	<p>5 —</p> <p>15 —</p> <p>25 —</p> <p>40 —</p> <p>70 —</p> <p>100 —</p>	
3	<p>Per ogni domanda di restituzione di deposito provvisorio:</p> <p>a) per depositi fino a lire 1.000</p> <p>b) per depositi da lire 1.001 a lire 10.000</p> <p>c) per depositi da lire 10.001 a lire 100.000</p> <p>d) per depositi da lire 100.001 a lire 500.000</p> <p>e) per deposito da lire 500.001 a lire 1.000.000</p> <p>f) per depositi superiori a lire un milione e per ogni successivo milione intero</p>	<p>20 —</p> <p>50 —</p> <p>100 —</p> <p>260 —</p> <p>250 —</p> <p>500 —</p>	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
	<p>Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo.</p> <p>N. B. — Quando la restituzione dei depositi viene eseguita in base a documenti successivi o richiesta d'urgenza, le somme predette vengono maggiorate del 50 per cento.</p> <p>Il diritto non è dovuto per le iscrizioni o le restituzioni non soggette a tassa di bollo giusta le vigenti istruzioni sui servizi del Tesoro.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III.</p> <p style="text-align: center;">SERVIZIO DEL DEBITO PUBBLICO</p>		
1	Per ogni domanda di operazione su titoli del debito pubblico interessante i privati e comprendente non più di 100 titoli	30 —	Oltre il diritto di cui al n. 1 del titolo V nel caso di ricerca di pratiche precedenti.
1	Oltre i 100 titoli, per ogni 100 e frazione di 100 titoli in più	10 —	Id.
	<p style="text-align: center;">TITOLO IV.</p> <p style="text-align: center;">SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</p>		
	a) Per ogni domanda di iscrizione di deposito commerciale	30 —	
	b) Per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in contanti:		
	se l'importo non supera le lire 50.000	50 —	
	se l'importo supera le lire 50.000	100 —	
	c) Per ogni domanda di iscrizione di deposito in titoli:		
	fino a lire mille	20 —	
	per ogni mille lire o frazione di lire mille	5 —	
	d) Per rilascio certificato esistenza deposito	50 —	
	e) Per ogni domanda di restituzione di deposito commerciale	30 —	
	f) Per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in contanti:		
	se l'importo non supera le lire 50.000	50 —	
	se l'importo supera le lire 50.000	100 —	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
	<p>g) Per ogni restituzione di deposito in titoli: fino a lire 1.000</p> <p>per ogni mille lire o frazione di mille lire . . .</p> <p>N. B. — Per i depositi che si iscrivono in commu- tazione di depositi provvisori sarà applicata, quando dovuta, solo la tariffa di cui al n. 3 del titolo II maggiorata della differenza che possa eventualmente esistere in confronto con la tariffa di cui sopra.</p>	<p>20 —</p> <p>5 —</p>	
2	Per ciascuna domanda di stacco di cedole o di cam- bio di titoli sorteggiati: come alla tariffa n. 1, lettera c) del titolo IV.		Oltre il diritto di ricerca di cui al n. 1 del titolo V.
3	Per ciascuna domanda di annotamento di procura, di voltura o di estinzione di vincolo: come alla tariffa n. 1 del titolo IV tenendo conto dell'importo del deposito iscritto.		
4	Per ciascuna domanda di riunione o divisione di depositi: come alla tariffa n. 1 del titolo IV, consi- derando la riunione soltanto iscrizione di nuovo deposito e la divisione come soltanto iscrizione di nuovi depositi.		
	<p>N. B. — Non è dovuto alcun diritto per le iscri- zioni e per le altre operazioni, richieste sui depo- siti, dalla Amministrazione dello Stato, delle Province e dei Comuni e da pubblici funzionari nell'esclusivo interesse del pubblico servizio.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V.</p> <p style="text-align: center;">SERVIZI VARI</p> <p>Per ogni ricerca, per conto di privati, di pratiche non attinenti ai servizi delle spese fisse e dei depo- siti provvisori</p>	<p>20 —</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO VI.</p> <p style="text-align: center;">SERVIZI DELLA TESORERIA CENTRALE E ZECCA</p>		
1	Per ogni quietanza staccata da qualsiasi bollettario in relazione al versamento soggetto alla norma e tassa di bollo richiesta di urgenza	15 —	Il diritto è ridotto a lire 5 ove l'importo del versa- mento non superi lire 100.
2	Per ogni richiesta d'urgenza di vaglia del Tesoro.	25 —	Id.
3	Per ogni certificato di allibramento al conto corrente della Tesoreria centrale per il quale non viene rila- sciata quietanza singola soggetta a tassa di bollo	10 —	Id.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
4	Per ciascuna riserva fatta nell'interesse di privati relativamente a quietanza o vaglia del Tesoro: a) quando le ricerche non si estendono oltre l'esercizio corrente b) quando si estendono oltre l'esercizio corrente, per ogni esercizio	10— 25—	
5	Per ciascuna commissione, da parte dei privati, alla Zecca: a) per commissione fino al valore di lire tremila b) per ogni mille lire o frazione di mille lire in più	50— 10—	
TITOLO VII.			
SERVIZIO DELLA CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO			
1	Per ogni quietanza di biglietti logori ricevuti per la verifica e il cambio in nuovi da aziende, banche o enti vari (esclusa la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale): per ogni mille lire di biglietti logori	2—	

Do lettura del nuovo testo della tabella F, approvato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato:

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

ALLEGATO F.

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO, LA CORTE DEI CONTI E RISPETTIVI UFFICI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 16

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO I. SERVIZIO DELLE SPESE FISSE			
1	Per ogni certificato riguardante spese fisse	100 —	
2	Per ogni estratto di conteggi: a) se non vanno oltre il biennio b) se vanno oltre il biennio, per ciascun anno in più	50 — 50 —	
3	Per ogni aggiornamento o variazione sui libretti di pensione, sia relativamente all'intestazione, sia relativamente all'importo mensile	20 —	
4	Per ciascuna variazione da apportarsi alle partite di spesa fissa a seguito di procura	30 —	
5	Per ciascuna domanda di duplicazione di libretto smarrito o di rinnovazione di libretto logoro: a) se la pensione non raggiunge le lire 5.000 mensili b) se la pensione supera le lire 5.000 mensili	10 — 30 —	
6	Per ciascuna ordinazione di pagamento di ritenute su partite di spese fisse a favore di persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato o Aziende autonome dello Stato: a) per ritenute da lire 50 a lire 500 b) per ritenute da lire 501 in su <i>N. B.</i> — Per le ritenute inferiori a lire 50 per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, dell'importo complessivo dell'ordine	1 — 5 — 1 —	Per gli ordini collettivi l'importo contro indicato è dovuto per ciascuna partita compresa nell'ordine. Per i diritti di cui al n. 6 è ammesso da parte degli Enti, che ne facciano richiesta, il pagamento forfettario da concordarsi annualmente, in base alle riscossioni presunte, con gli Uffici provinciali del tesoro.
7	Per ogni provvedimento di liquidazione in base a partite di nuova iscrizione e per ogni variazione successiva alla misura degli assegni comunque disposta: a) per periodi di tempo non eccedenti il biennio b) quando eccedono il biennio, per ogni anno in più	100 — 80 —	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue: ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO II. SERVIZIO DEI DEPOSITI PROVVISORI			
1	Per visura di posizioni di depositi provvisori per conto di privati	30 —	
2	Per ogni domanda di stacco di cedole: <i>a)</i> per cedole di deposito fino a lire 1.000 <i>b)</i> per cedole di deposito da lire 1.001 a lire 10.000 <i>c)</i> per cedole di deposito da lire 10.001 a lire 100.000 <i>d)</i> per cedole di deposito da lire 100.001 a lire 500.000 <i>e)</i> per cedole di deposito da lire 500.001 a lire 1.000.000 <i>f)</i> per cedole di deposito superiore a lire 1.000.000 e per ogni successivo milione intero Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> del presente articolo.	5 — 15 — 25 — 40 — 70 — 100 —	
3	Per ogni domanda di restituzione di deposito provvisorio: <i>a)</i> per deposito fino a lire 1.000 <i>b)</i> per depositi da lire 1.001 a lire 10.000 <i>c)</i> per depositi da lire 10.001 a lire 100.000 <i>d)</i> per depositi da lire 100.001 a lire 500.000 <i>e)</i> per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000 <i>f)</i> per depositi superiori ad un milione e per ogni successivo milione intero Per successive frazioni di lire 1.000.000, rispettivamente come alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> del presente articolo.	20 — 50 — 200 — 300 — 500 — 1.000 —	
N. B. — Quando la restituzione dei depositi viene eseguita in base a documenti successivi o richiesta d'urgenza, le somme predette vengono maggiorate del 50 per cento. Il diritto d'urgenza è dovuto quando la restituzione può disporsi nello stesso giorno in cui viene richiesta, tenuto conto dell'orario di cassa. Il diritto non è dovuto per le restituzioni non soggette a tassa di bollo, giusta le vigenti istruzioni sui Servizi del Tesoro.			

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue: ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO III:			
SERVIZI DEL DEBITO PUBBLICO			
1	Per ogni domanda di operazioni su titoli di debito pubblico (comprese denunce di smarrimento e di rettifica) quando l'importo nominale dei titoli superi lire 10.000 e non lire 50.000	90 —	Sono esenti: a) le domande per semplice rimborso di titoli scaduti o sorteggiati; b) le domande relative all'affogliamento o alla rinnovazione dei titoli; c) le domande per pagamento di rate di interessi scadute che non possono eseguirsi presso la sezione di Tesoreria; d) le domande di rettifica di errori non imputabili agli interessati; e) le domande riguardanti i titoli di pertinenza dell'Amministrazione statale.
	Oltre le lire 50.000 e per ogni lire 50.000 di capitale nominale o frazione in più	60 —	
	nonché il diritto di cui al n. 2 se dovuto.		
2	Per ogni richiesta che comporti la necessità di ricerca negli archivi, nelle contabilità e sul Gran Libro, o sia intesa ad ottenere il rilascio di attestazione o il trasporto di pagamento di interessi	100 —	Il diritto è dovuto per ogni certificato di rendita che superi lire 100.000 di capitale nominale, fatta eccezione per i titoli di pertinenza dell'Amministrazione dello Stato.
3	Per ogni premio estratto e riscosso sui titoli di debito pubblico per ogni 1.000 lire di importo	4 —	
TITOLO IV.			
SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			
1	a) Per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in contanti o in Buoni del tesoro ordinari: per depositi fino a lire 50.000 per depositi da lire 50.001 a lire 100.000 per depositi da lire 100.001 a lire 500.000 per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000 per depositi oltre un milione, per ogni 1.000 lire o frazione di lire 1.000	100 — 200 — 350 — 500 — 2 —	Per i depositi che si iscrivono in commutazione di depositi provvisori sarà applicata la tariffa di cui contro.
	b) per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in titoli: per depositi fino a lire 50.000	200 —	
	per depositi da lire 50.001 a lire 100.000 per depositi da lire 100.001 a lire 500.000 per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000 per depositi oltre un milione, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire	400 — 800 — 1.500 — 3 —	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue: ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
	c) per rilascio certificati di qualsiasi genere del servizio dei depositi	100 —	
	d) per ogni domanda di restituzione di deposito commerciale	300 —	
	e) per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in contanti o in Buoni del tesoro ordinari: come alla lettera a)	—	
	f) per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in titoli: come alla lettera b)	—	
2	Per ciascuna domanda di sostituzione di titoli (esclusi i Buoni del tesoro ordinari): come al n. 1, lettera b).	—	Non è dovuto alcun diritto per le iscrizioni e le altre operazioni eseguite nell'esclusivo interesse dello Stato.
3	Per ciascuna domanda di rinnovo o di sostituzione di Buoni del tesoro ordinari: come al n. 1, lettera a)		
4	Per ciascuna domanda di riunione o di divisione di depositi: come al n. 1, lettere a) e b), considerando la riunione soltanto iscrizione di nuovo deposito e la divisione soltanto come iscrizione di nuovi depositi.		
5	Per ogni provvedimento relativo a concessione di mutui od ogni altra operazione di credito: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire di somma mutuata	5 —	
6	Per il rilascio di certificati nell'interesse di privati in materia di cooperative edilizie: per ogni certificato	500 —	
7	Per l'esame e l'istruttoria di atti di vendita di immobili di proprietà delle cooperative edilizie e di cancellazione delle relative ipoteche, nell'interesse dei soci o dei sodalizi: per ogni atto	1.000 —	
8	Per le domande di riscatto di mutuo edilizio relativo ad alloggio cooperativo la cui costruzione sia stata ultimata in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto, e per la ricerca di elementi da fornire al notaio: per ogni riscatto	3.000 —	
9	Per ciascuna domanda di voltura o di estensione di vincolo: come al n. 1, lettere a) e b) secondo la natura del deposito.		
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA		
10	Per ogni provvedimento relativo a concessione di mutui od altre operazioni di credito: la stessa tariffa di cui al n. 6 del titolo IV.		

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue: ALLEGATO F.

Numero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO V.			
SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO E VARI			
1	Per ogni operazione di versamento su depositi in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale a favore di banche e istituti di credito per ogni 100 lire	0,010	
2	Per ogni certificato richiesto nell'interesse di privati ad uffici centrali e periferici, per il quale non sia previsto simile diritto in altre voci della presente tabella	100 —	
3	Per ogni certificato mod. 128-T in sostituzione di quietanza o vaglia del Tesoro smarriti:	200 —	
	per importi fino a lire 100.000 per ogni lire 100.000 o frazione in più avvertendo che l'importo massimo del diritto non potrà eccedere lire 2.000		
4	Per ogni mandato diretto ammesso a pagamento dalla Direzione generale del tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1.000 lire	4 —	
	N. B. — Sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e, in genere, quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonché per fini assistenziali.		
5	Per ogni pagamento a titolo di provvigione per il collocamento dei Buoni ordinari del tesoro e per ogni 100 lire.	5 —	
TITOLO VI.			
SERVIZI DELLA TESORERIA CENTRALE E DELLA ZECCA.			
1	Per ogni quietanza staccata da qualsiasi bollettario in relazione al versamento soggetto alla normale tassa di bollo richiesta d'urgenza	15 —	Il diritto è ridotto a lire 5 ove l'importo del versamento non superi le lire 100.
2	Per ogni certificato di allibramento al conto corrente della Tesoreria centrale per il quale non viene rilasciata quietanza singola soggetta a tassa di bollo	10 —	
3	Per ciascuna ricerca fatta nell'interesse dei privati relativamente a quietanza o vaglia del Tesoro:		
	a) quando le ricerche non si estendono oltre l'esercizio corrente; b) quando si estendono oltre l'esercizio corrente, per ogni esercizio	10 — 25 —	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue: ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO VII.			
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO			
1	Per ogni collaudo forniture: a) se l'importo della fornitura non eccede lire 50.000 b) se l'importo della fornitura eccede lire 50.000 e non lire 100.000 c) se l'importo della fornitura eccede lire 100.000 e non lire 500.000 d) se l'importo della fornitura eccede lire 500.000 e non lire 1.000.000 e) se l'importo della fornitura eccede lire 1.000.000 e per ogni milione o frazione di milione superiore a lire 500.000 se inferiore a lire 500.000, rispettivamente come alle lettere a), b), c).	400 — 1.000 — 4.000 — 6.000 — 6.000 —	
2	Per ogni certificato rilasciato di esito di gara o di esito di collaudo forniture e lavori	1.000 —	
3	Per ogni pagamento richiesto dai fornitori ed eseguito sulla contabilità « speciale » od in Cassa, per ogni lire 100 d'importo	6 —	
4	Per ogni iscrizione nell'albo dei fornitori del Provveditorato generale dello Stato	2.000 —	
5	Per ogni certificato rilasciato d'iscrizione in detto albo	3.000 —	
6	Per ogni copia rilasciata di ordinazioni	1.000 —	
7	Per ogni copia di atti, riguardanti le forniture, non compresi nelle precedenti voci	400 —	
TITOLO VIII.			
SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE PER I DANNI DI GUERRA			
1	Per riscontro di ogni liquidazione per danni di guerra:		
	a) per importi fino a lire 100.000	200 —	
	b) per importi superiori a lire 100.000	400 —	
2	Per riscontro di ogni liquidazione per indennizzi dipendenti da requisizioni e servizi per le truppe alleate, per ogni 100 lire	2 —	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Segue: ALLEGATO F.

Nu- mero	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI (in lire)	Annotazioni
TITOLO IX.			
SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE PER IL CREDITO AI DIPENDENTI DELLO STATO			
1	Sull'importo netto di ciascun ordinativo di pagamento emesso a favore di ogni cedente, per ogni 1.000 lire	2 —	
TITOLO X.			
SERVIZI DELLA CORTE DEI CONTI			
1	Per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli Uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche nonché presso le Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire.	4 —	
Per tutte le somme riscosse in base alla presente tabella dovrà osservarsi il disposto dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76.			

Pongo in votazione tale nuovo testo della tabella F.

(È approvata).

La formula di ratifica del decreto 28 gennaio 1948, n. 76, le modificazioni agli articoli e gli allegati C, E, ed F costituiscono l'articolo 2 della legge di ratifica.

La Commissione speciale del Senato ha, inoltre, approvato il seguente articolo 3 della legge di ratifica:

«Le modificazioni introdotte dalla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I decreti legislativi 11 maggio 1947, numero 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510: Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-77-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 520-77-B, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510: « Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 7 dicembre 1950, e modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato nella seduta del 9 maggio 1951.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Prego la Commissione di voler rinviare alla prossima seduta la discussione di questo disegno di legge, onde dar modo al Governo di presentare ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto il rinvio della discussione. Essa è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul disegno di legge n. 520. Continuiamo l'esame e lo stralcio di decreti legislativi.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale. (520-80).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento dei depositi per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, discussione già iniziata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 giugno 1951.

PIETROSANTI, *Relatore*. Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concerneva gli aumenti dei depositi per multe e di altre pene pecuniarie previste dai codici di procedura civile e di procedura penale.

Propongo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nei casi in cui non sia intervenuto giudizio definitivo sulla invalidità dei depositi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ne è ammessa la integrazione entro mesi due dall'entrata in vigore della presente legge ».

È sembrato opportuno proporre questa modificazione, perché molte parti, nell'effettuare i depositi per multa, versarono depositi insufficienti per ignoranza della legge. Tale errore non scusa le parti, ma quello che aggrava la situazione è che gli uffici del registro, quando esse si presentarono per effettuare i depositi, non avvisarono che i depositi stessi erano aumentati, accettandoli, quindi, in misura insufficiente.

Pertanto, è parso opportuno al senatore Fazio, al quale è occorso questo inconveniente nell'effettuare un deposito presso l'ufficio del registro di Mondovì — e il senatore Fazio ha avuto il coraggio e l'onestà di dichia-

rare apertamente che questa modificazione lo interessava personalmente — di sollecitare questa proposta di modifica. Per ragioni procedurali, dato che un senatore non poteva presentare una proposta di emendamento in questa sede, ho presentato io il testo dell'emendamento, al quale ritengo che la Commissione possa aderire, per sanare tutte le insufficienze che si sono verificate nell'effettuazione dei depositi per multa.

Non si tratta di mancata volontà di effettuare i depositi o di completa omissione del deposito; si tratta, invece, di una parziale effettuazione del deposito alla quale i competenti uffici del registro non hanno cercato di ovviare tempestivamente. Pertanto, ritengo che la Commissione possa ratificare il decreto in esame con l'emendamento succitato, allo scopo di consentire alle parti interessate l'integrazione di detti depositi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. Ricordo alla Commissione che, in altra precedente seduta, quando venne discusso questo problema, si osservò che, in tal modo, le parti le quali non avessero integrato, né il primo né il secondo deposito, avrebbero avuto la possibilità di farlo, mentre coloro i quali avevano integrato il primo deposito ma non il secondo, e si erano viste pronunciare una sentenza di improcedibilità per mancata integrazione del deposito, non avrebbero potuto più integrarlo, perché la vertenza era stata già risolta con una sentenza definitiva.

MOLINAROLI. Oltre a questo aspetto del problema, desidero mettere in rilievo che, francamente, questo sistema di legislazione è sostanzialmente inopportuno, perché tende ad ovviare inconvenienti quasi personali. Simili benefici non verrebbero certamente concessi se si dovesse elaborare una legge speciale, onde si tende a scegliere come sede quella della ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente. In sostanza, si verrebbe a concedere un premio a chi, per ignoranza o negligenza, non ha rispettato certe disposizioni di legge. Per queste ragioni, non sono favorevole all'emendamento.

SPOLETI. Non sono d'accordo col collega Molinaroli, perché non giudico una norma eccezionale la proroga di questi termini. Una tale sanatoria metterebbe le parti, ancora in attesa, in grado di veder definito il proprio giudizio con la possibilità di integrare i loro depositi. Non vedo quale principio verrebbe ad essere violato: perciò ritengo che si possa

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

approvare l'emendamento proposto senza pregiudicare i diritti di alcuno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Pietrosanti. Anzitutto, faccio presente che il decreto legislativo sottoposto a ratifica è stato deliberato il 9 aprile 1948 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 maggio dello stesso anno, mentre è entrato in vigore il 1° ottobre 1948. Pertanto, i termini previsti per la sua entrata in vigore sono stati calcolati con estrema larghezza, e se qualcuno non ha adempiuto all'obbligo di effettuare il deposito o di integrarlo a termini di legge, costui è incorso in una grave ed inescusabile negligenza.

D'altra parte, ritengo che, soprattutto in questa materia, ci si debba opporre a norme che, in definitiva, assumono un carattere retroattivo. È noto che il deposito per i ricorsi per cassazione e per la relativa opposizione, nonché per il ricorso per revocazione, costituisce una condizione di procedibilità del ricorso stesso, e che la parte avversa ha il diritto di chiedere la reiezione del ricorso, quando non sussista una tale condizione di procedibilità. Pertanto, ove si approvasse l'emendamento proposto, verremmo, con una norma di carattere retroattivo, a ledere dei diritti acquisiti, sconvolgendo tutto il sistema del diritto processuale.

Si tratta di una materia che apparentemente ha una importanza limitata, ma che in definitiva si ripercuote su tutto il sistema processuale. Perciò, esorto gli onorevoli commissari a non approvare questo emendamento, che costituirebbe anzitutto un pericoloso precedente, e che, inoltre, verrebbe a sanare dei ritardi veramente inescusabili, in quanto — ripeto — per l'effettuazione di questi depositi era stato previsto un termine amplissimo.

Aggiungo un'ultima considerazione, che attiene ad un criterio di giustizia. Non è equo che chi si è visto pronunciare contro una sentenza definitiva di improcedibilità per mancata integrazione del deposito, si trovi in una situazione peggiore, rispetto a colui il quale viene a godere di una disposizione legislativa successiva. Su quest'ultima osservazione, invito gli onorevoli commissari a meditare, prima di accogliere l'emendamento proposto.

PIETROSANTI, *Relatore*. Di fronte a queste obiezioni, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la consueta formula di ratifica senza modificazioni:

« Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è ratificato ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica. (520-123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica.

L'onorevole Codacci Pisanelli, relatore, ha facoltà di riferire.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo in esame risponde a ragioni di equità. Si tratta, infatti, di prorogare a tutto il 1951 i termini per la promozione degli ufficiali dell'aeronautica, senza gli esami o i corsi di cultura prescritti, e indipendentemente dai prescritti periodi minimi di permanenza nei reparti di impiego. Poiché una tale proroga è stata stabilita per tutte le altre forze armate, ragioni di giustizia impongono di usare lo stesso trattamento anche per gli ufficiali dell'aeronautica.

Sono, quindi, favorevole alla ratifica del decreto in esame con una modificazione nel senso suddetto. Non sono, invece, altrettanto favorevole alla ulteriore modifica proposta dall'onorevole Bellavista, secondo la quale, per i capitani, tale estensione è limitata a quelli aventi anzianità di grado precedente al 1° gennaio 1943. Si ritiene, infatti, che, dal momento che si stabilisce di prorogare le agevolazioni di cui al decreto legislativo citato, tutti gli ufficiali vengano posti in posizione analoga e non debbano essere stabilite limitazioni per alcuno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Ministero della difesa fa presente la propria perplessità circa la proroga dei termini nel senso accennato dall'onorevole relatore. Il decreto legislativo in esame, infatti, stabiliva delle norme eccezionali determinate

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

dal particolare stato di contingenza di quel periodo di tempo, per cui non era stato possibile organizzare regolarmente delle scuole e dei corsi di cultura per gli ufficiali. Ora, però, tali scuole e corsi funzionano regolarmente, per cui al Ministero pare che estendere a tutto il 1951 la facoltà per gli ufficiali di ottenere la promozione senza esami, senza aver partecipato a quei corsi, venga a creare una situazione di disparità tra gli ufficiali che li hanno frequentati — e tutti avevano possibilità di farlo — e quelli che verrebbero ad acquisire la promozione senza esami.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo, anzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731:

« L'efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 203, relativo alle promozioni degli ufficiali dell'Aeronautica senza gli esami o corsi di cultura prescritti ed indipendentemente dai prescritti periodi minimi di permanenza nei reparti di impiego, è estesa a tutto il 31 dicembre 1947 ».

Do, ora, lettura della prima parte dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Bellavista, che porrò in votazione per divisione:

« L'efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 203, relativo alle promozioni degli ufficiali dell'Aeronautica senza gli esami o corsi di cultura prescritti ed indipendentemente dai prescritti periodi minimi di permanenza nei reparti di impiego, è estesa a tutto il 31 dicembre 1951 ».

Su questa prima parte il relatore ha espresso avviso favorevole, mentre il Governo si è dichiarato contrario.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole

Bellavista, sulla quale si sono dichiarati contrari sia il relatore che il Governo:

« Per i capitani tale estensione è limitata a quelli aventi anzianità di grado precedente al 1° gennaio 1943 ».

(*È approvata*).

Avverto che la formula di ratifica e tale articolo sostitutivo dell'articolo 3 del decreto legislativo in oggetto, costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, sull'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato. (520-107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, sull'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato.

La discussione venne iniziata dalla nostra Commissione nella seduta del 10 maggio 1951, e rinviata su richiesta del Governo.

L'onorevole Cappugi, relatore, ha facoltà di riferire ulteriormente.

CAPPUGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in occasione della ratifica del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente la sistemazione in ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle ferrovie dello Stato, fu sottolineata da alcuni oratori la necessità di seguire un criterio analogo per l'acceleramento di carriera dei laureati delle ferrovie dello Stato appartenenti al gruppo B, che, essendo tali, possono aspirare all'ingresso nel gruppo A.

Io, che conoscevo la materia per essermene occupato in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, quando i due provvedimenti furono elaborati, feci presente che la sede naturale per ottenere tali modifiche era quella della ratifica del presente decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, oggi sottoposto al nostro esame. Pertanto, in questo momento, mi onoro presentare alcuni emendamenti che si prefiggono di ottenere quell'acceleramento di carriera che, in quella occa-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

sione, alcuni colleghi della Commissione avevano sollecitato.

Il decreto legislativo n. 633, in effetti, non ha operato. Esso prevedeva, infatti, l'effettuazione di tre concorsi (uno nel 1948, un secondo nel 1949 ed un terzo nel 1950) per il passaggio al gruppo *A* dei laureati appartenenti al gruppo *B*.

A causa di una serie di contestazioni, verificatesi soprattutto per iniziativa di alcuni agenti del gruppo *A*, che avevano inoltrato ricorso al Consiglio di Stato, ed in seguito ad alcuni interventi della Corte dei conti, ogni qual volta il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ha preso in esame il decreto ministeriale che contemplava l'effettuazione di tali concorsi, si è trovato di fronte a difficoltà di carattere formale che hanno impedito nel 1948 e nel 1949 di bandire i concorsi stessi.

Alla fine del 1950, superate tutte queste difficoltà, l'allora Ministro dei trasporti emise un decreto ministeriale per l'effettuazione, a norma del decreto legislativo n. 633, dell'unico bando di concorso che era ancora possibile espletare, dato che il provvedimento legislativo cui ho fatto riferimento scadeva il 31 dicembre 1950.

Senonché, anche questo decreto ha subito un vizio di forma così grave che il Consiglio di Stato, chiamato in causa da alcuni agenti di gruppo *A*, ha dichiarato sospesa la sua applicazione: infatti, era stato emesso il vecchio decreto a firma del ministro Corbellini, corretto in base alle risultanze delle discussioni svoltesi durante tre anni in seno al Consiglio di amministrazione.

In seguito a tale decisione del Consiglio di Stato, il decreto legislativo n. 633, che prevedeva — come si è detto — l'effettuazione di tre concorsi, praticamente non ha avuto alcun effetto, anche perché l'ultimo concorso non si è potuto effettuare per le ragioni suesposte. Perciò si rende necessario riaprire i termini, onde rendere finalmente operante tale decreto.

In questa occasione, ho l'onore di sottoporre alla Commissione anche altri emendamenti che concernono il merito del provvedimento. Precedentemente alla emanazione dello stesso decreto n. 633, il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, volendo provvedere all'acceleramento di carriera degli agenti delle ferrovie dello Stato muniti di laurea ed appartenenti al gruppo *B*, aveva predisposto ed approvato uno schema di decreto legislativo che prevedeva un concorso per titoli, con esperimento di sei mesi nelle

funzioni del grado superiore. Questo schema fu presentato dall'allora Ministro al Consiglio dei Ministri, e successivamente fu ritirato, rielaborato e sostituito con un differente sistema. Infatti, al concorso per titoli e per esperimento semestrale, fu sostituito il concorso per titoli e per esami.

Il provvedimento, che prevedeva il concorso per titoli e per esperimento, nell'atto del passaggio al gruppo *A*, stabiliva una effettiva promozione di grado, perché gli agenti di gruppo *B*, di grado VI, passando al gruppo *A*, venivano promossi al grado di ispettori di prima classe, cioè al grado V, mentre quelli di grado VII passavano al grado VI e quelli di grado VIII al VII.

Ora, nell'atto in cui proponiamo la riapertura dei termini, invitiamo la Commissione a richiamare in vigore anche quelle che erano le disposizioni del disegno di legge che era stato presentato al Consiglio dei Ministri e poi ritirato, e questo facciamo per compensare gli agenti che hanno perduto tre anni. Di fatto, quella legge non ha operato, nonostante che il Consiglio di amministrazione avesse ritenuto idoneo il sistema di discrezionalità, attuato attraverso il concorso per titoli e per esperimento semestrale.

I miei emendamenti formali sono numerosi, ma in sostanza la proposta di modificazione è unica, perché, posto un diverso principio, si tratta di coordinare tutta la materia. In sostanza, io propongo di riaprire i termini fino al 31 dicembre 1951, e di ripristinare il sistema del concorso per titoli e per esperimento semestrale, rimuovendo, però, il beneficio del passaggio di grado, in quanto detto beneficio era contemplato nel nuovo disegno di legge (che poi è diventato il decreto legislativo n. 633), che, però, prevedeva il concorso per titoli ed esami. Quindi, approvando le mie proposte, non si concede a detto personale alcuna promozione, ma soltanto un passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A*, in relazione al possesso del titolo di studio ed alla felice effettuazione dell'esperimento pratico.

PRESIDENTE. Desidero alcuni chiarimenti dall'onorevole relatore.

Anzitutto osservo che l'articolo 1 del decreto sottoposto alla nostra ratifica dice: « L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire ogni anno, a partire dal 1948 e fino al 1950, un concorso interno per titoli ed esami a posti di gruppo *A* fra agenti laureati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Normalmente, nel gruppo *A*, in tutte le amministrazioni dello Stato, si accede mediante un concorso per esami. Perché con l'emendamento proposto si vuole abolire il concorso per esami e sostituirlo con un concorso per titoli? In sostanza, qual'è la posizione giuridica di questi dipendenti?

CAPPUGI, *Relatore*. Quando si parla del personale delle ferrovie dello Stato, non bisogna tener presente l'inquadramento del personale delle altre amministrazioni dello Stato. Infatti, nelle ferrovie dello Stato vi è del personale esecutivo che, quando è entrato in quella amministrazione, era munito della sola licenza elementare e che, attraverso la carriera delle stazioni e delle gestioni, è giunto al grado V del gruppo *A*. Quindi, l'accesso al gruppo *A* è praticamente consentito anche a personale che non è munito neppure di un diploma.

Pertanto, questo problema, che sussiste per le altre amministrazioni dello Stato, non sorge per le ferrovie dello Stato, e ciò a norma del regolamento di quella amministrazione.

PRESIDENTE. Quindi, è consentito che personale entrato nel gruppo *C* sia ammesso senza alcun esame nel gruppo *B* e poi nel gruppo *A*, a diversità di quanto avviene nelle altre amministrazioni dello Stato.

CAPPUGI, *Relatore*. Però, per essere ammessi subito nel gruppo *A* dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, è necessario agli esterni superare un concorso che richiede il possesso della laurea. Tuttavia al gruppo *A*, con lo stesso titolo e con gli stessi titoli, possono accedere agenti anziani che provengono dal gruppo *B* della stessa amministrazione delle ferrovie, e vi possono pervenire senza sostenere esami, perché, giunti al grado VI (corrispondente al grado VIII delle altre amministrazioni statali) possono essere promossi al grado V, e, poiché questo grado è previsto soltanto per il gruppo *A*, nell'atto in cui questi agenti sono promossi ispettori di prima classe (cioè al grado V), automaticamente passano nel gruppo *A*. Questo avviene, nel ruolo esecutivo, anche per i passaggi dal gruppo *C* al gruppo *A*. Il personale addetto alle mansioni esecutive può essere munito anche della sola licenza tecnica e pervenire ugualmente al grado di ispettore capo (grado IV) delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Questo personale, per la cui ammissione nel gruppo *A* si richiede la abolizione degli esami ai fini del concorso interno, attualmente quale posizione giuridica riveste?

CAPPUGI, *Relatore*. Si trovò nei gradi VI, VII od VIII dei gruppi *B* e *C*. Per il gruppo *C* esiste una legge particolare che, ai fini del passaggio nel gruppo *A*, prevede un esame interno per essere ammessi al quale è necessario essere scrutinabili.

PRESIDENTE. Per quale ragione il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, prevedeva un concorso interno per titoli e per esami, mentre oggi, con gli emendamenti proposti, si richiede la eliminazione di questa prova?

CAPPUGI, *Relatore*. La ragione è semplice: ad un certo momento, il personale di gruppo *A* ha cercato di ostacolare l'accesso a quello di gruppo *B*, tanto è vero che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (ma non i sindacati di categoria), aveva approvato un provvedimento che prevedeva quello che chiede il mio emendamento, cioè un concorso per titoli e per esperimento semestrale, con questo di più: che concedeva non solo il passaggio al gruppo *A*, ma anche la promozione. Infatti, il segretario capo o l'applicato capo (grado VI) passavano ispettori nel gruppo *A* con il grado V e quindi, mediante concorso (che era per soli titoli), avevano la possibilità di accedere al gruppo *A* e di conseguire nello stesso tempo una promozione. E questo provvedimento, predisposto dopo una serrata discussione in seno al Consiglio di amministrazione, venne anche trasmesso al Consiglio dei Ministri.

La verità è che un gruppo di agenti di gruppo *A* si recò presso la Corte dei conti protestando per questa immissione del personale di gruppo *B*, proclamandosi danneggiato. Si decise, allora, di ritirare il provvedimento e di prescrivere gli esami.

Questa è la cronistoria del provvedimento.

PRESIDENTE. Era prevista una data, per l'espletamento del concorso senza esami, fino al 1950. Ora si propone il 1951; per quale ragione vi è questa limitazione di tempo? La mia preoccupazione è di non creare precedenti che domani possano essere invocati per altri casi.

CAPPUGI, *Relatore*. Il motivo della limitazione del tempo è questo: dovendosi arrivare ad una nuova disciplina dei quadri di classificazione, che molto probabilmente eviterà questo passaggio di gradi e di gruppi, si vuole impedire il ripetersi di situazioni simili. Ma, poiché attualmente vi è un gran numero di agenti di gruppo *B* provvisti di laurea i quali, per il fatto di essere laureati, vengono utilizzati in funzioni ispettive e, quindi, hanno praticamente tutti i titoli per

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

avere il grado nel gruppo A, non si vede la ragione perché non si debba arrivare a tale nuovo inquadramento.

Si tratta, pertanto, di regolarizzare una situazione di fatto e di non creare un sistema permanente, perché la via normale per accedere al gruppo A è quella del concorso esterno.

PRESIDENTE. In che cosa consiste questo esperimento semestrale?

CAPPUGI, Relatore. Quando un funzionario viene immesso con la qualifica superiore, viene utilizzato nella nuova mansione ispettiva. Per i primi sei mesi è sottoposto a controllo del superiore diretto, il quale, alla fine dell'esperimento, emette una nota sulla effettuazione del servizio. Se questa nota è favorevole, si ha effettivamente il conseguimento del passaggio.

PRESIDENTE. In sostanza, la posizione è questa: normalmente nel gruppo A si entra attraverso concorsi esterni per esame. Qui si chiede che, eccezionalmente, si conceda l'accesso al gruppo A attraverso un concorso interno per titoli, riservato a personale che si trovi già nella amministrazione delle ferrovie.

CAPPUGI, Relatore. Il soggetto della legge è specificato, perché nell'articolo 1 viene molto bene individuato.

PRESIDENTE. Da quanti anni questi funzionari debbono trovarsi al grado VIII, per poter partecipare al concorso?

CAPPUGI, Relatore. Dovevano avere tre anni di grado VIII al giugno del 1948.

MOLINAROLI. Sostanzialmente, sostituendo agli esami l'esperimento semestrale, non si fa altro che concedere il passaggio al gruppo A, saltando tre gradi.

CAPPUGI, Relatore. No, non si salta nemmeno un grado: si cambia solo di gruppo.

MOLINAROLI. Resta il fatto che si vuol tornare su un provvedimento già deliberato dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie, e che a suo tempo fu bocciato.

CAPPUGI, Relatore. La competente amministrazione, nel suo organo massimo, fin da allora non aveva giudicato come una eresia un concorso per titoli e per esperimento. Vi fu una lunga discussione in seno al Consiglio di amministrazione, alla fine della quale si ritenne che un provvedimento del genere non fosse nocivo agli interessi dell'amministrazione.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. È inutile dissimulare che il provvedimento in oggetto è un provvedimento di favore per gli agenti interessati, che ha un suo fondamento nella situazione particolare

in cui la assunzione è avvenuta, ed in cui si è avuta la loro utilizzazione.

In effetti, si tratta di un acceleramento di carriera, perché il passaggio al gruppo A di questo personale potrebbe avvenire, per naturale sviluppo di carriera, senza esame, e ciò persino per il personale sprovvisto di laurea. Per gli agenti muniti di laurea, invece, questo progresso di carriera può evidentemente essere più rapido.

In linea di massima, il Ministero non è contrario agli emendamenti Cappugi, pur ritenendo che costituiscano una ulteriore agevolazione nei confronti di coloro ai quali giova il provvedimento che la Commissione è chiamata a ratificare.

Per quello che riguarda la riapertura dei termini, niente da obiettare.

Riguardo, invece, alla parte centrale dell'emendamento Cappugi, dovrei fare qualche rilievo, anche per inserirvi un emendamento, al cui accoglimento il Ministro condiziona la sua adesione.

Il provvedimento, come ho detto, è di favore; accelera sensibilmente la carriera di questi agenti laureati, ma esso, così come verrebbe ad essere predisposto con gli emendamenti Cappugi, danneggerebbe altri agenti di gruppo A, già di ruolo.

Il Ministero osserva che possono anche essere valutate con comprensione e con larghezza di idee la situazione e le aspirazioni di questo personale, nel senso di vedere accelerata la sua carriera, ma a tale acceleramento si può aderire solo se non si danneggiano altri agenti già sistemati in ruolo la cui posizione ed i cui diritti non possono e non debbono essere turbati.

Questo per ragioni di giustizia, ed anche di opportunità. Fra gli agenti già sistemati nel gruppo A ve ne sono parecchi, infatti, che sono stati colleghi di questi agenti che si verrebbero a sistemare con l'approvazione dei proposti emendamenti, ed alcuni di questi ultimi hanno sostenuto gli esami con i primi e sono stati bocciati. Sarebbe, oltre che ingiusto, sommamente inopportuno per il funzionamento dell'amministrazione, che questi elementi andassero a precedere nel ruolo quelli che hanno vinto un concorso interno, e che già da tempo si trovano nel gruppo A, come sarebbe ugualmente ingiusto nei confronti di quanti hanno vinto dei concorsi esterni. Tutto questo si potrebbe evitare se all'articolo 5, in cui si fissa la decorrenza della sistemazione di questi agenti, si sostituisce al 1° gennaio 1948, la data del 1° gennaio 1951. Un tale emendamento eliminerebbe l'inconveniente al quale

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

ho accennato, in quanto tutti gli agenti che sono stati inquadrati a seguito di concorso nel gruppo A, sono stati sistemati con una decorrenza anteriore al 1° gennaio 1951.

Il criterio fondamentale seguito dall'amministrazione delle ferrovie, come dalle altre amministrazioni dello Stato, è quello dell'esame; ma, in linea eccezionale, data la situazione particolare in cui detto personale si è trovato, e considerate le benemeritenze che esso ha acquisito negli ultimi anni, l'amministrazione non è contraria agli emendamenti Cappugi, ma condiziona — come ho già detto — la sua adesione alla fissazione della decorrenza di sistemazione, secondo la proposta che ho dianzi formulato, allo scopo di non ledere i diritti degli agenti già sistemati in ruolo.

CAPPUGI, *Relatore*. Debbo far osservare all'onorevole Sottosegretario che, se il decreto legislativo di cui ci occupiamo non avesse subito tanti ritardi, che sono stati intenzionalmente imposti da alcuni, questa sistemazione sarebbe già avvenuta fra il 1948 e il 1950.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ma questi agenti avrebbero dovuto sostenere degli esami per passare al gruppo A. Inoltre, bisogna considerare che una parte soltanto del personale avrebbe potuto ottenere questa sistemazione e precisamente la parte che avesse superato gli esami e il concorso. Ora, invece, secondo gli emendamenti da lei formulati, tutto il personale verrà ad essere sistemato, salvo ad essere graduato in vari anni ai fini della sistemazione.

CAPPUGI, *Relatore*. Data la resistenza del rappresentante del Governo, accetto la decorrenza del 1° gennaio 1951, proponendo di spostare il termine finale al 1956, anche per evitare una eccessiva ressa.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo, anzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Il testo originario dell'articolo 1 del decreto sottoposto a ratifica è così formulato:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire ogni anno, a partire dal 1948 al 1950, un concorso interno per titoli ed esami a posti di gruppo A fra agenti

laureati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo ».

Il nuovo testo dell'articolo 1, proposto dall'onorevole relatore, è del seguente tenore:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro l'anno 1951, un concorso interno per titoli a posti di gruppo A fra agenti laureati, che, alla data dell'11 giugno 1948, risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo originario dell'articolo 2 era così formulato:

« Ai concorsi annuali potranno essere ammessi gli agenti:

a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta sempre serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado VIII ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta la utilizzazione nel gruppo A;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore a 15 anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della convenzione tra il Ministero della guerra e le ferrovie dello Stato concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvato con decreto ministeriale n. 2343, del 9 gennaio 1940 ».

Il nuovo testo dell'articolo 2, proposto dall'onorevole relatore, è del seguente tenore:

« A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado VI, VII ed VIII ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore ai 15 anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le ferrovie dello Stato, concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

approvato con decreto ministeriale n. 2343, del 9 gennaio 1940.

« Al concorso saranno ammessi altresì gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle ferrovie dello Stato, purché all'anzidetta data 11 giugno 1948, od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi ».

ALMIRANTE. Desidero proporre un emendamento soppressivo della lettera a) di questo articolo. Ritengo che sarebbe opportuno sopprimere questa lettera ed illustro le ragioni della mia proposta. Qui ci troviamo dinanzi ad un concorso non per esami, ma per titoli, e fra i titoli (come è indicato nel successivo articolo 3) vi è anche — e ciò è giustissimo — un « rapporto informativo ed eventuali benemeritenze di servizio ».

Quindi, faccio due osservazioni:

1°) da questo punto di vista siamo garantiti in quanto, per ottenere il titolo necessario all'avanzamento, bisogna aver tenuto una buona condotta;

2°) ciò premesso, non riesco a capire l'opportunità della lettera a) contenuta nell'articolo 2. Infatti, la disposizione di tale lettera stabilisce una strana facoltà discrezionale dell'amministrazione nell'ammettere alcuni agenti e nel non ammettere taluni altri ad un concorso che è per titoli, fra i quali vi è quello della valutazione del servizio precedentemente prestato.

CAPPUGI, *Relatore*. Faccio osservare che, in questo caso, si tratta di note di qualifica negative e non positive. Ad esempio, se un agente ha riportato una grave punizione disciplinare, evidentemente non potrà essere ammesso al concorso.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero anche fare rilevare che il giudizio dell'amministrazione non può essere arbitrario; comunque, agli interessati è consentito il ricorso al Consiglio di Stato. Questo giudizio dell'amministrazione sul servizio precedentemente prestato, deve costituire un elemento condizionante dell'ammissione al concorso, perché diversamente questi 400 agenti verrebbero senz'altro ammessi nel gruppo A, senza alcuna valutazione delle loro capacità e correttezza.

CAPPUGI, *Relatore*. Voglio ricordare anche che, nei concorsi per macchinisti di prima classe, sono stati esclusi tutti coloro che, nell'ultimo periodo di servizio prestato, avevano subito un certo numero di multe.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A queste considerazioni desidero aggiungere un'ultima osservazione, e cioè che bisogna tener presente la natura di questo provvedimento, che comporta un acceleramento di carriera, non già mediante le promozioni, ma attraverso un concorso per titoli. Pertanto, lo sviluppo di carriera deve essere, naturalmente, condizionato alla sussistenza di una prestazione meritevole, che è elemento determinante nelle promozioni.

ALMIRANTE. Mi permetto di insistere, poiché il nuovo testo dell'articolo 2 nella lettera a) non è affatto chiaro, dato che introduce questo elemento discrezionale dell'amministrazione. Quindi, sarebbe opportuno esemplificare la dizione dell'articolo, oppure chiarire il senso negativo della lettera a). L'amministrazione, infatti, potrebbe annullare gli effetti di questa legge, ritenendo immeritevoli tutti gli agenti che aspirano al passaggio nel gruppo A.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Comunque, gli interessati possono sempre ricorrere al Consiglio di Stato. Insisto affinché non si elimini questo diritto al giudizio del servizio prestato da parte dell'amministrazione, elemento di giudizio che, del resto, era contemplato nell'originario provvedimento che prevedeva un concorso per titoli e per esami.

MOLINAROLI. Confesso che, dal lato giuridico, questa dizione troppo generica potrebbe generare qualsiasi abuso.

Capisco che ciò costituisce la condizione per essere ammessi, e non è il giudizio vero e proprio, ma il dire in modo così generico che uno debba essere ritenuto meritevole, mi sembra voler andare oltre i limiti della prudenza.

PRESIDENTE. Osservo che la dizione, così formulata, sembra non riferirsi ad un vero e proprio concorso, ma solo ad un completo spostamento di personale da un gruppo all'altro.

STUANI. Io proporrei un emendamento del seguente tenore: « che non abbiano demeritato per la condotta tenuta in servizio ».

SPOLETI. Io, invece, direi: « che non abbiano riportato gravi sanzioni disciplinari ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La ragione della norma era fondata su questa considerazione, fatta dalle stesse organizzazioni sindacali e dal personale, allorché fu varato il primo provvedimento: i giudici migliori delle capacità degli impiegati sono i loro superiori; era, pertanto, naturale che tale valutazione fosse ad essi af-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

fidata. Se si presenta il caso di un impiegato che, pur non avendo riportato nessuna punizione, sia un incapace, può l'amministrazione ammetterlo al ruolo di gruppo A, nel ruolo, cioè, dei funzionari?

Evidentemente, il giudizio dell'amministrazione non può prescindere dalle note e dal rapporto informativo, e — ripeto — contro ogni eventuale esclusione, l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio di Stato.

SPOLETI. Il mio emendamento segna il limite discrezionale imposto a questa valutazione.

PRESIDENTE. Qui si parla di « concorso ». Ora, concorso significa, generalmente, che vi sono, per esempio, cento posti e duecento concorrenti, con la possibilità, quindi, di una scelta. Qui, invece, si ammettono tutti indiscriminatamente.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. È, in sostanza, una promozione anticipata.

CAPPUGI, *Relatore*. La vera promozione è quella di grado. Qui, vi è un passaggio di gruppo.

SPOLETI. Io insisto nel mio emendamento.

Noi siamo tutti preoccupati che questa valutazione non debba dare eccessivi poteri discrezionali a chi valuta il merito. Dopo la dizione: « ...servizio prestato », si aggiunga il mio emendamento.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io accetterei l'emendamento Stuani, purché vi si accenni anche al servizio prestato.

STUANI. Io dico appunto: « che non abbiamo demeritato anche per la condotta tenuta in servizio ».

ALMIRANTE. Non si potrebbe aggiungere alle sanzioni disciplinari: « rapporti informativi negativi »?

SPOLETI. Alla nota di qualifica si potrebbe aggiungere: « non inferiore al buono ».

CAPPUGI, *Relatore*. In questo modo, si potrebbero escludere alcuni che, pur avendo avuto la qualifica di « buono » per un motivo occasionale, siano invece ottimi agenti.

Per l'ammissione non farei riferimento alle note informative, in quanto si danneggerebbero alcuni agenti che, per motivi occasionali, abbiano riportato una certa qualifica.

RESTA. A me sembra che l'emendamento Stuani sia il più saggio, in quanto, mentre accentua l'aspetto negativo, toglie l'inconveniente del giudizio positivo.

L'emendamento Almirante è pericoloso, in quanto in venti anni di carriera, un « buono » può essere sempre possibile.

Ripeto di essere favorevole all'emendamento Stuani, salvo eventuale coordinamento della dizione.

PRESIDENTE. L'emendamento Stuani è del seguente tenore:

« A detto concorso sono ammessi gli agenti: a) che non abbiano demeritato per la condotta tenuta in servizio »; mentre il decreto che dovremmo ratificare dice: « che vengano ritenuti meritevoli... ».

CAPPUGI, *Relatore*. Quando, nel 1946, si trattò di sistemare i 72 mila sussidiari, l'aver spostato la formula positiva « meritevoli », nel « non meritevoli », portò alla sistemazione di 10 persone di più.

AMADEI. Vorrei sapere dal relatore se l'aver partecipato ad uno sciopero possa costituire un demerito.

CAPPUGI, *Relatore*. Non vi è alcun pericolo!

RESTA. Non la nota di demerito, ma il giudizio complessivo è quello che conta.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione per divisione l'articolo 2, proposto dall'onorevole Cappugi e sostitutivo dell'articolo 2 del decreto legislativo in oggetto:

Pongo in votazione la lettera a) contenuta nel primo comma:

« A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

a) che non abbiano demeritato per il servizio prestato e per la condotta tenuta ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera b), contenuta nel primo comma:

b) che rivestano una qualifica di grado VI, VII od VIII ferroviario ».

(È approvata).

La lettera c) nel testo originale era del seguente tenore: « che siano in possesso di un diploma che ne permetta l'autorizzazione nel gruppo A ». Il nuovo testo che si propone è così formulato: « c) che siano in possesso di un diploma di laurea ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La formulazione proposta dall'onorevole relatore fa sorgere un problema. È noto che non tutte le lauree abilitano al concorso per la ammissione al gruppo A delle ferrovie dello Stato. Ad esempio, un laureato in lettere non può, nell'amministrazione del-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

le ferrovie dello Stato, partecipare al concorso per l'ammissione al gruppo A. Se si approvasse la nuova formulazione della lettera c), tutti gli agenti in possesso della laurea in lettere o di altra laurea che non consente l'ammissione ai concorsi per il gruppo A delle ferrovie dello Stato, verrebbero ad essere ugualmente ammessi al concorso. Comunque, la Commissione deciderà su questo punto.

CAPPUGI, *Relatore*. Quando le ferrovie dello Stato pubblicano dei bandi di concorso, stabiliscono per ogni tipo di concorso la laurea che si richiede. Ad esempio, in un concorso per il quale si richiedono dei tecnici, sarà necessaria la laurea in ingegneria. Secondo la prassi normalmente seguita, le ferrovie dello Stato non hanno mai bandito un concorso di gruppo A, al quale si potesse accedere con la laurea in filosofia o in lettere.

Tuttavia, nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, si trovano anche dei laureati in agraria collocati nel gruppo A: la loro opera è necessaria nell'istituto sperimentale per la cognizione delle essenze del legname.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Se si approverà la dizione generica proposta dall'onorevole proponente, la amministrazione delle ferrovie dello Stato non potrà escludere alcun tipo di laurea nei bandi di concorso.

STUANI. Osservo che gli elementi che, trovandosi già alle dipendenze delle ferrovie dello Stato, si sono laureati in una facoltà che non ha alcuna affinità con le mansioni ad essi richieste — mi riferisco soprattutto alla laurea in filosofia — hanno dimostrato con ciò di non nutrire amore per la carriera da essi abbracciata.

PRESIDENTE. Se esistono delle regole riguardo alle lauree richieste per accedere al gruppo A di questa amministrazione, noi non dobbiamo derogare da esse.

CAPPUGI, *Relatore*. Ho già detto che, di volta in volta, i singoli bandi di concorso richiedono un certo tipo di laurea. A me sembra che la formulazione proposta non possa ingenerare alcun dubbio.

RESTA. Premesso che sono contrario alle limitazioni, desidero ricordare che, per essere ammessi al gruppo A nelle amministrazioni dello Stato, non è richiesto un particolare tipo di laurea. Tuttavia, quando sorge un dubbio riguardo all'interpretazione delle disposizioni contenute nel bando di concorso, si chiede — poniamo un esempio — al Ministero della pubblica istruzione se certi titoli di studio

(il diploma di magistero in diritto e lingue rilasciato dal « Ca' Foscari » di Venezia) siano equiparati ad una laurea. Io propongo di non stabilire alcuna limitazione per quanto riguarda i tipi dei diplomi di laurea, perché il laureato in agraria o in chimica industriale potrà essere sempre utile all'amministrazione ferroviaria e, quindi, merita una sistemazione nel gruppo A.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ricordo che il vecchio testo della lettera c) richiedeva il possesso di un diploma di laurea che permettesse la utilizzazione nel gruppo A degli elementi che ne fossero provvisti.

Sarebbe opportuno non modificare l'originaria dizione, perché — ripeto — approvandosi una formulazione generica, qualsiasi diploma di laurea sarà sufficiente per l'ammissione al concorso e, quindi, per dar diritto alla sistemazione.

CAPPUGI, *Relatore*. Desidero illustrare la ragione per cui nella formulazione da me proposta ho eliminato le parole: « che ne permetta la utilizzazione nel gruppo A ». In sede di Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si svolse una serrata discussione su questo punto. Ricordo che io sostenni l'ammissione nel gruppo A di due agenti che erano in possesso della laurea in agraria, e analoga ammissione per alcuni agenti laureati in lettere e filosofia. Senonché, dopo lungo dibattito, il Consiglio di amministrazione decise di escludere, sia i laureati in lettere e filosofia, che quelli in agraria. Pertanto, quando il Consiglio di amministrazione dovrà emanare, in applicazione di questo decreto legislativo da noi emendato, i relativi bandi di concorso, si ripresenterà la questione e, essendo stata mantenuta la dizione « che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'autorizzazione nel gruppo A », i laureati in agraria ed in lettere saranno ancora una volta esclusi dalla partecipazione a detti concorsi.

RESTA. Voglio ricordare agli onorevoli colleghi che il 30 per cento dei funzionari di gruppo A che dipendono dal Ministero della pubblica istruzione sono in possesso della laurea in lettere e adempiono egregiamente alle mansioni di carattere amministrativo loro richieste. Non è detto, perciò, che il laureato in lettere, solo per il fatto che possiede quel particolare diploma di laurea, non possa essere destinato ad espletare mansioni di carattere amministrativo.

GERACI. Io sono favorevole al nuovo testo che elimina su questo punto qualsiasi li-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

mitazione. Dato che questo provvedimento ha voluto consentire l'immissione nel gruppo A di un gran numero di agenti, non comprendo perché proprio i laureati in lettere e filosofia dovrebbero essere esclusi da questo beneficio.

PRESIDENTE. Io sarei d'opinione di mantenere il testo originario: « c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta la utilizzazione nel gruppo A ».

RESTA. Coloro i quali saranno esclusi dal concorso, certamente presentarono ricorso al Consiglio di Stato, dato che, nelle altre amministrazioni dello Stato, vi sono laureati in lettere e filosofia che sono utilizzati negli uffici amministrativi; ed il Consiglio di Stato annullerà certamente le decisioni dell'amministrazione delle ferrovie.

PRESIDENTE. Non insisto nella mia opinione, pur riaffermando che derogare a principi costantemente seguiti costituisce sempre una incognita.

Pongo in votazione la nuova formulazione della lettera c) proposta dall'onorevole relatore:

« c) che siano in possesso di un diploma di laurea; ».

(E approvata).

Do lettura della lettera d), che, restando identica a quella contenuta nel testo originario, non va posta in votazione.

« d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore a 15 anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della convenzione tra il Ministero della guerra e le ferrovie dello Stato concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940 ».

Il secondo comma dell'articolo 2, proposto dall'onorevole relatore, risulta così formulato:

« Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle ferrovie dello Stato, purché, all'anzietà data 11 giugno 1948, od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi ».

CAPPUGI, *Relatore*. Questo comma riproduce, codificandolo, il parere del Consiglio di Stato, il quale si espresse in tal senso, nei confronti dei ricorsi a cui prima ho accen-

nato; ed appunto, per evitare dubbi per l'avvenire, tale norma è stata inserita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2, testé letto.

(E approvata).

L'articolo 2 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

« A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

a) che non abbiano demeritato per il servizio prestato e per la condotta serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado 6°, 7° od 8° ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore ai quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le ferrovie dello Stato, concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.

« Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle ferrovie dello Stato, purché all'anzietà data dell'11 giugno 1948 od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi ».

Do lettura del testo originario dell'articolo 3:

« I candidati ammessi ai concorsi annuali di cui all'articolo 2 del presente decreto, dovranno sostenere gli esami orali di idoneità, secondo i programmi che saranno stabiliti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in materia di cultura ferroviaria.

« L'inquadramento nel gruppo A, con le modalità previste dal successivo articolo 5, è subordinato all'esito favorevole degli esami di idoneità.

« Tale inquadramento avverrà di massima in modo da utilizzare l'agente secondo la competenza che gli deriva dalle mansioni esercitate. È data, però, facoltà all'amministrazione ferroviaria di utilizzare l'agente in ramo diverso, qualora ciò sia nell'interesse del servizio, comunque in rapporto ai titoli di studio di cui egli è in possesso.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

« I candidati idonei dovranno, inoltre, conseguire le abilitazioni prescritte per il servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale ».

L'onorevole relatore propone il seguente testo sostitutivo:

« I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria formata in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

a) qualifica di anzianità di grado del candidato;

b) rapporto informativo ed eventuali benemeritenze di servizio;

c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato;

d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

e) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni per posti di allievo ispettore ».

Desidererei un chiarimento dall'onorevole relatore, e cioè perché all'articolo 1 si dice: « l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro l'anno 1951, un concorso interno per titoli a posti di gruppo A tra agenti laureati, che alla data dell'11 giugno 1948 risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 2 », mentre nell'articolo 2 si fa invece riferimento alla data dell'11 giugno 1948.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Perché i titoli devono essere in possesso dei candidati alla data dell'11 giugno 1948.

RESTA. Quest'articolo non è altro che una graduatoria dei titoli richiesti per partecipare al concorso.

ALMIRANTE. Mi sembra che, fra i titoli previsti, non siano indicati quelli combattentistici.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. È stata all'uopo costituita, presso il Ministero, una commissione per la applicazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della legge suddetta, ed essa ha già iniziato i suoi lavori.

ALMIRANTE. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 3 nel testo poc'anzi letto:

(È approvato).

L'articolo 4 del decreto legislativo originario era del seguente tenore:

« Ai candidati che superino la prova obbligatoria di idoneità, verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e le prove facoltative di lingue estere, da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;

b) rapporto informativo ed eventuali benemeritenze di servizio;

c) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

d) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore;

e) conoscenza delle lingue (francese, inglese e tedesco) ».

L'onorevole Cappugi propone di sostituirlo con il seguente:

« Gli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 3 del presente decreto, dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di 6 mesi.

« L'inquadramento nel gruppo A, con le modalità previste dal successivo articolo 5 è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico. Tale inquadramento avverrà di massima in modo da utilizzare l'agente secondo la competenza che gli deriva dalle mansioni esercitate. È data, però, facoltà all'Amministrazione ferroviaria di utilizzare l'agente in ramo diverso, qualora ciò sia nell'interesse del servizio, comunque in rapporto ai titoli di cui egli è in possesso. I candidati idonei dovranno, inoltre, conseguire le abilitazioni prescritte per il servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale. Dall'esperimento pratico di cui sopra, sono esclusi gli agenti che alla data effettiva del passaggio rivestono già una qualifica di gruppo A ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io proporrei di sopprimere i periodi del secondo comma: « Tale inquadramento avverrà, di massima, in modo da utilizzare l'agente secondo la competenza che gli deriva dalle mansioni esercitate. È data, però, facoltà all'Amministrazione ferroviaria di utilizzare l'agente in ramo diverso, qualora ciò sia nell'interesse del servizio, comunque in rapporto ai titoli di cui egli è in possesso », perché l'Amministrazione non può essere vincolata ad una determinata utilizzazione del suo personale.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

RESTA. È logico che debba essere rispettato il principio generale per cui il personale deve rispondere alle esigenze dei servizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, do lettura del nuovo testo dell'articolo 4 come risulta con l'emendamento soppressivo dell'onorevole Sottosegretario:

« Gli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 3 del presente decreto dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di 6 mesi.

« L'inquadramento nel gruppo A, con le modalità previste dal successivo articolo 5, è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

« I candidati idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte per il servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale.

« Dall'esperimento pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che alla data effettiva del passaggio rivestono già una qualifica di gruppo A ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del testo originario dell'articolo 5:

« Gli agenti idonei nel primo dei concorsi annuali, di cui al precedente articolo 1, saranno sistemati in ordine di graduatoria, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1948 al 1954, nelle qualifiche sottoindicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili, alle stesse date, nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo A:

1°) nella qualifica di ispettore di prima classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario;

2°) nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° ferroviario o di una qualifica di grado 8° ferroviario, con almeno, in quest'ultimo caso, tre anni di anzianità nel grado;

3°) nella qualifica di allievo ispettore per gli agenti rivestiti di una qualifica di grado 8° ferroviario.

« Gli agenti idonei nei concorsi successivi al primo saranno, nel rispettivo ordine di graduatoria, aggiunti alla graduatoria del primo concorso e saranno sistemati nelle qualifiche sopra indicate, con le medesime modalità, al 1° gennaio di ciascun anno e fino al 1° gennaio 1954 ».

L'onorevole relatore ne propone la seguente nuova formulazione:

« Gli agenti compresi nella graduatoria di merito del concorso saranno sistemati secondo l'ordine della graduatoria stessa, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche sotto indicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo A:

1°) nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario;

2°) nella qualifica di allievo ispettore, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° o di grado 8° ferroviario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo originario dell'articolo 6 era il seguente:

« Gli agenti che non riusciranno idonei nel primo o nel secondo dei concorsi annuali, di cui al precedente articolo 1, potranno essere ammessi a partecipare, per una sola volta, ad un concorso successivo, sempreché rimangano in possesso di tutti i requisiti richiesti ».

L'onorevole relatore ne propone la seguente nuova formulazione:

« La decorrenza stabilita al precedente articolo 5 per l'inquadramento degli agenti nel gruppo A, è valida ai soli effetti giuridici e di sviluppo di carriera.

« Gli effetti finanziari decorrono dalla data effettiva del passaggio al gruppo A ».

Lo pongo in votazione.

(È approvata).

L'articolo 7 del decreto in esame era il seguente:

« Qualora entro il 1° gennaio 1954, l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposto, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo A tutti gli agenti idonei nei concorsi annuali, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, al 1° gennaio 1955, ed occorrendo negli anni successivi, anche in eccedenza al quinto dei posti disponibili, entro i limiti delle piante organiche, dopo detratti i posti da riservare

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

alle promozioni normali ed ai concorsi per allievi ispettori. Tale detrazione, nel complesso, non potrà superare i due quinti dei posti disponibili ».

Do lettura del nuovo testo proposto dall'onorevole relatore:

« Qualora, entro il 1° gennaio 1954, l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposto, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo A tutti gli agenti compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, con decorrenza 1° gennaio 1955, anche in eccedenza della pianta organica delle rispettive qualifiche.

« Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale dell'eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione di cui al precedente comma sono stabiliti, a cominciare dal 1° gennaio 1956, nella misura del 20 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 8 del decreto originario era il seguente:

« La Commissione di esami sarà presieduta da un funzionario delle ferrovie dello Stato di grado 1°, e composta di 7 membri, uno per ogni Servizio, di grado non inferiore al secondo. Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al quarto.

« A tale commissione è devoluto anche il giudizio relativo all'ammissione dei candidati al concorso, nonché la formazione della graduatoria finale, da compilarsi sulla base dei risultati dell'esame di idoneità e della valutazione dei titoli ».

L'onorevole relatore propone il seguente testo sostitutivo:

« Il giudizio relativo all'ammissione dei candidati meritevoli nella graduatoria, da compilarsi in base alle norme di cui all'articolo 3 del presente decreto, nonché la formazione della graduatoria stessa, sono devoluti ad una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti, presieduta da un funzionario delle ferrovie dello Stato di grado 1°, e composta di 10 membri, dei quali sette, di grado non inferiore al secondo, in rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e

tre, di grado non inferiore al 4°, in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al terzo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La formula di ratifica e tutte le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, testé approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente e modificati con leggi successive. (520-125).

IL PRESIDENTE. L'onorevole Molinaroli ha proposto lo stralcio dal disegno di legge numero 520, dei seguenti decreti legislativi:

6 settembre 1946, n. 89, concernente nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini;

27 dicembre 1947, n. 1710, concernente norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini;

30 novembre 1946, n. 736, concernente concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi;

18 gennaio 1947, n. 133, concernente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri;

21 maggio 1947, n. 564, concernente la facoltà al Ministro per la difesa di bandire, in deroga alle vigenti norme sul reclutamento ufficiali, un corso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di 15 ufficiali subalterni di complemento dell'A.A.r.n.;

31 luglio 1947, n. 805, concernente la concessione di aumento di un'aggiunta al trattamento economico già attribuito a ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa;

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

12 ottobre 1947, n. 1487, concernente utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari;

26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento dell'integrazione bilanci degli enti comunali di assistenza (E.C.A.), dell'indennità di caropane e di altre spese dell'amministrazione dell'interno;

31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria;

5 febbraio 1948, n. 61, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali;

14 febbraio 1948, n. 49, concernente le rivalutazioni per conguaglio monetario;

19 marzo 1948, n. 249, concernente le modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca dei benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerienze fasciste;

27 marzo 1948, n. 396, concernente il ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-Sansepolcro, e costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore, delle ferrovie calabro-lucane;

2 aprile 1948, n. 796, concernente modificazione ai diritti di verifica prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni;

19 aprile 1948, n. 556, concernente riordinamenti e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

Pongo in votazione queste proposte di stralcio.

(Sono approvate).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-125.

Stralcio del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59: Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. (520-126).

PRESIDENTE. L'onorevole Germani ha proposto lo stralcio dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente: « Modificazioni alla

procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati » (520-126).

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-126.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernenti diritto e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, e dalla Corte dei conti » (520-64-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, sull'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato » (520-107):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente l'aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale » (520-80):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA-DECRETI) — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica » (520-123):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Bazoli, Bennani, Bianco, Cap-pugi, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Geraci, Germani, Giordani, Latorre, Lozza, Migliori, Molinaroli, Natali Ada, Rappelli, Reali, Resta, Spoleti, Stuani, Tarozzi.

La seduta termina alle 12,30.